

27 Aprile 2026 - 16:45 di Redazione Jamma

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha depositato, in data odierna, una **clamorosa sentenza (n. 11245/2026)** che segna un punto di svolta fondamentale nel contenzioso tributario legato al gioco online. La sentenza, ottenuta da un esercente difeso dallo **Studio Legale Ripamonti (avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze)** ha censurato l'accertamento presuntivo operato dall'Amministrazione Finanziaria, valorizzando l'impatto della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale in ambito tributario.

Il fatto

La vicenda trae origine da un sopralluogo della Guardia di Finanza del 2016 presso un esercizio commerciale, dove venivano rinvenuti **quattro "totem" collegati a siti di gioco online non autorizzati**. Sulla base di questo mero accertamento, l'Amministrazione Finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per **oltre 119.000 euro** di redditi non dichiarati.

L'analisi della motivazione: il crollo dell'impianto presuntivo di ADM

La Suprema Corte, in accoglimento delle tesi difensive, ha improntato la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:

1. **Mancanza di prova sull'intermediazione dell'esercente:** La Cassazione ha rilevato come la pretesa tributaria (e, con essa, la sentenza di appello) si fosse arrestata alla mera descrizione della idoneità tecnica degli apparecchi ad accedere a siti di gioco, senza minimamente accertare *"attività di gioco concretamente svolte, intermediazioni, vincite erogate o flussi economici riferibili all'esercente"*, né tantomeno *"l'esistenza di rapporti con operatori del settore o di elementi idonei a dimostrare la realizzazione di ricavi"*
2. **Violazione dei principi sulla prova per presunzioni:** L'impostazione dell'Ufficio è stata ritenuta priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, imprescindibili per costruire una prova tramite presunzioni. La Cassazione ha affermato, in particolare, che *"La mera potenzialità tecnica dei totem, già ritenuta insufficiente dal Giudice delle leggi a integrare un illecito amministrativo, non può essere elevata, senza ulteriore supporto probatorio, a*

indice di capacità contributiva.”

3. **L’impatto della sentenza costituzionale:** Il pilastro della decisione è la storica **sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale (anch’essa ottenuta dallo Studio Legale Ripamonti)**, che ha dichiarato illegittima la sanzione amministrativa recante il divieto indiscriminato di messa a disposizione di apparecchiature telematiche a libera navigazione nei pubblici pubblici (art. 7, co. 3-quater, d.l. 158/2012). La Cassazione ha precisato, al riguardo, che *“Il venir meno dell’illecito amministrativo – cui si aggiunge l’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione – priva la presunzione utilizzata dall’Amministrazione dei requisiti minimi di gravità, precisione e concordanza, poiché essa non trova più un aggancio normativo né è sostenuta da accertamenti fattuali ulteriori. In assenza di elementi che attestino un’effettiva attività di raccolta di giocate o la percezione di proventi, il mero possesso di dispositivi suscettibili di accedere a contenuti di gioco non può assurgere, da solo, a indicatore di capacità contributiva, né può legittimare la determinazione induttiva dei ricavi ai fini delle imposte dirette e indirette.”*

La rilevanza della pronuncia

La sentenza è di particolare importanza poiché chiarisce l’impatto della pronuncia n. 104/2025 della Consulta sulla ripartizione dell’onere probatorio in ambito tributario.

La Cassazione riconosce, in primo luogo, che i principi della Consulta si applicano a **qualsiasi apparecchio potenzialmente destinato al gioco online, inclusi i Totem, e non solo ai personal computer**. Ciò smentisce la precedente ordinanza n. 1782/2026 della Cassazione, che limitava la portata della sentenza della Corte Costituzionale ai soli PC a libera navigazione.

Ciò posto, poiché la Corte Costituzionale ha stabilito che la mera messa a disposizione di apparecchi a libera navigazione idonei a consentire l’accesso a siti di gioco non costituisce più, di per sé, un illecito amministrativo, tale elemento (ossia l’idoneità dell’apparecchio a consentire l’accesso su portali di gioco) perde la sua – autonoma – portata di “presunzione legale” su cui ADM ha inteso poggiare, integralmente, le proprie pretese tributarie. Non spetta al contribuente, pertanto, dimostrare l’omesso utilizzo del “totem” per il gioco; al contrario, è l’Amministrazione Finanziaria a dover fornire prove specifiche e puntuali dell’effettiva raccolta di giocate e della percezione di proventi.

Conclusione

Accogliendo il ricorso dello Studio Legale Ripamonti, la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha **annullato definitivamente l'avviso di accertamento**.

Si tratta, come afferma l'avv. Marco Ripamonti, di una pronuncia di particolare importanza, che restituisce certezza ad esercenti e gestori, gravando l'ente impositore di oneri probatori ben più rigorosi del semplice "rinvenimento" di terminali informatici a libera navigazione potenzialmente utilizzabili per il gioco online.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=351068>